

COMUNE DI TRIVIGNO

provincia di Potenza

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI

DI CUI ALL'ART.12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241

ART.1
(OGGETTO)

Il presente regolamento disciplina criteri e modalita' di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, ai sensi dell'art.12 della legge 7.08.1990 n.241.

ART.2
(AMBITI DI APPLICAZIONE)

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attivita':

- a- cultura;
- b- pubblica istruzione;
- c- sport;
- d- attivita' ricreative;
- e- politiche giovanili;
- f- attivita' economiche;
- g- assistenza;
- h- servizi sociali.

Ogni anno, dopo l'approvazione del Bilancio il Sindaco da' notizia alla cittadinanza degli stanziamenti previsti per le attivita' per le quali e' possibile ottenere contributi e sussidi di qualsiasi genere.

ART.3
(DOMANDE)

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice con l'indicazione delle esatte generalita' del richiedente, il tipo di concessione richiesto, e le informazioni utili per una adeguata valutazione.

In particolare dalla domanda dovrà risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo dell'iniziativa;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici cui sia stata fatta analoga richiesta.

ART.4
(EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI)

I responsabili dei servizi interessati provvedono ad istruire le domande di concessione da sottoporre alla Giunta Comunale.

Con l'istruttoria si deve verificare la compatibilita' finanziaria, tenendo conto delle disponibilita' di spesa individuate annualmente.

Le somme erogate a titolo di contributo non possono mai essere superiori al 50% della spesa sostenuta, debitamente documentata.

I contributi di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del precedente art.2 vanno erogati sempre a consuntivo, dopo il compimento della iniziativa e la presentazione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.

ART.5 (COMPETENZE DELLA GIUNTA)

La Giunta Comunale decide in merito alle richieste di concessioni di cui al presente regolamento.

Le decisioni della Giunta Comunale debbono sempre essere congruamente motivate e coerenti con gli indirizzi politici - amministrativi e finanziari dell'Ente, conformi cioè ai contenuti delle relazione previsionale e programmatica.

Le decisioni assunte dalla Giunta Comunale vengono comunicate agli interessati.

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art.1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art.2, la Giunta Comunale dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria fornendo adeguata motivazione dei criteri di valutazione predeterminati.

La Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del Conto Consuntivo riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, un rendiconto delle concessioni operate e specificando la natura e consistenza delle stesse.

ART.6 (VANTAGGI ECONOMICI)

Le concessioni di vantaggi economici possono riguardare:
A) il godimento di un bene comunale mediante:

- la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o a prezzi agevolati;
- la concessione di sale comunali per conferenze, convegni e riunioni;
- la concessione in uso di impianti sportivi.

Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare domanda con l'indicazione:

- dei motivi della richiesta;
- dell'uso che si intende fare del bene precisando ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio.

